

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1966

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, prorogata, con modificazioni dalla legge 11 dicembre 1957, numero 1226, parte del territorio della provincia di Gorizia è stato costituito in zona franca.

In attesa dell'attuazione, non ancora intervenuta, di detto regime extradoganale, l'articolo 11 della citata legge n. 1438 prevede l'immissione in consumo in quel territorio, in esenzione dai dazi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo nonché dalle corrispondenti sovrimposte di con-

fine, di alcuni prodotti e materie prime nei limiti dei contingenti annui fissati dalla tabella allegata alla riferita legge n. 1226.

Con la legge 19 febbraio 1965 — articolo 20-bis — è stato accordato per gli indicati prodotti contingentati anche l'esonero dal pagamento, ove dovuto, dei prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Inoltre, l'articolo 12 della richiamata legge n. 1438 concede la esenzione dai dazi per i macchinari e per i materiali occorrenti all'impianto, all'ampliamento ed alla trasformazione, nel territorio della zona franca, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati. Lo stesso articolo stabilisce anche l'esonero decennale dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali relativi alla attivazione, all'ampliamento ed alla trasformazione dei mentovati stabilimenti.

I suindicati benefici verranno a scadere il 31 dicembre 1966.

Le provvidenze innanzi specificate furono, a suo tempo, concesse in considerazione delle precarie condizioni in cui vennero a trovarsi la città e la provincia di Gorizia a seguito del Trattato di pace di Parigi, il quale, come è noto, apportò a detti territori gravissime mutilazioni, compromettendone seriamente l'economia.

I suesposti benefici si sono dimostrati senz'altro efficaci, in quanto hanno consentito la riattivazione e l'ammodernamento di stabilimenti industriali già esistenti nonché la creazione di nuovi impianti ed hanno favorito la ripresa delle attività commerciali.

Da ciò sono derivate anche conseguenze positive di carattere sociale rappresentate principalmente da un maggior impiego di manodopera, tanto è vero che il fenomeno dell'emigrazione, il quale andava assumendo proporzioni allarmanti, si è gradualmente arrestato.

Devesi, però, considerare che i menzionati interventi, pur avendo, come innanzi specificato, sensibilmente contribuito allo sviluppo economico-sociale di quei territori, tuttavia non hanno completamente realizzato le finalità volute. E ciò precipuamente a causa dei fattori perturbatori di carattere locale ed esterno, determinati soprattutto dalla particolarissima posizione geografica e politica di Gorizia, che hanno limitato e tuttora limitano l'azione incentivatrice delle provvidenze di cui si tratta.

Ora, se con il 31 dicembre 1966 fossero cessate le agevolazioni in argomento, la situazione isontina, già di per sè critica si sarebbe aggravata ulteriormente e si sareb-

bero, in buona parte, annullati i sacrifici sostenuti dallo Stato, dagli Enti locali e dai singoli operatori per la rinascita di un territorio di confine, tanto duramente provato dagli avvenimenti bellici e politici del passato.

È stato pertanto adottato il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, il quale all'articolo 1 stabilisce la proroga per altri 3 anni e cioè fino al 31 dicembre 1969 delle facilitazioni attualmente previste per la popolazione e le industrie isontine.

L'articolo 2 prevede la sostituzione, con le tabelle A e B annesse al decreto-legge, della tabella unica dei contingenti annui agevolati allegata alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, con la quale erano state a suo tempo sostituite le originarie tabelle previste dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva della zona franca di Gorizia.

Tale modifica, insistentemente richiesta dalle Autorità goriziane, ha, in sostanza, lo scopo di adeguare i contingenti di taluni prodotti (oli minerali, zucchero, spiriti, birra, eccetera), da ammettere alla esenzione fiscale, alle effettive nuove esigenze dei beneficiari.

L'articolo 3, al primo comma, precisa che i contingenti elencati nella tabella A sono destinati alle popolazioni della zona franca vera e propria e del territorio ad essa limitrofo. Siffatta norma costituisce, per quanto riguarda l'estensione della agevolazione a coloro che risiedono in quest'ultimo territorio, una modifica della disciplina in vigore. Infatti mentre ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della già citata legge n. 1226, è consentito il consumo nel prefato territorio limitrofo soltanto di alcuni contingenti agevolati (bestiame, burro, olii di semi, caffè, surrogati del caffè, birra e pepe), alla stregua della nuova norma è ammesso, invece, nel territorio medesimo il consumo di tutti i prodotti contingentati compresi nella tabella A.

Il secondo comma dello stesso articolo 3 dispone che i contingenti di bestiame, di burro e di caffè, indicati nella menzionata tabella A possono essere sottoposti a preventiva lavorazione. Questa disposizione, già peraltro prevista dall'articolo 4 della richiamata legge n. 1226, ha lo scopo di con-

sentire che i prodotti stessi siano preparati, nell'ambito della zona franca, per il loro uso immediato.

L'ultimo comma dispone che i prodotti agevolati elencati nella tabella *B* sono destinati esclusivamente agli stabilimenti industriali esistenti nella anzidetta zona franca.

L'articolo 4 riproduce, con l'opportuno riferimento alla nuova tabella *B*, l'articolo 3 della richiamata legge n. 1226 dell'11 dicembre 1957.

Poichè, come è stato sopra ricordato, il termine previsto per il particolare regime nella zona di cui trattasi verrà a scadere col prossimo 31 dicembre 1966 e ritenuta la esigenza di mantenere in vigore con opportune modifiche il regime stesso, si è fatto ricorso alla procedura della decretazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.

ALLEGATO

Decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 7 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226;

Vista la legge 19 febbraio 1965, n. 28;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 31 dicembre 1966 previsto dalla legge citata 11 dicembre 1957, n. 1226, e di emanare nuove norme circa il regime dei contingenti di prodotti e di materie prime immesse al consumo nella parte del territorio della provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della suddetta legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, è prorogato fino al 31 dicembre 1969.

Restano in vigore, fino alla scadenza del termine di proroga stabilito dal comma precedente, tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con le integrazioni apportatevi dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28.

Art. 2

La tabella unica prevista dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, sostitutiva delle tabelle *A* e *B* già annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è sostituita dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze.

Art. 3

La tabella *A* comprende i contingenti introdotti attraverso la Dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Gorizia, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dello articolo 2 della legge stessa.

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 della tabella *A* annessa al presente decreto.

La tabella *B* comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Art. 4

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente con la lavorazione e la trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella *B* annessa alla presente legge sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 1° gennaio 1967 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1966.

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO —
PIERACCINI — ANDREOTTI
— TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

Numero pro- gressivo	P R O D O T T O	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino da macello e carni macellate fresche anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2	Burro e grassi alimentari	»	650
3	Olii alimentari	»	1.500
4	Caffè	»	500
5	Surrogati del caffè	»	150
6	Zucchero	»	2.100
7	Cacao	»	20
8	Birra di produzione nazionale	Hl.	10.000
9	Birra di produzione estera	»	1.500
10	Pepe	Tonn.	7
11	Barre di ferro, o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato.....	»	200
12	Tubi di ferro o acciaio anche zincati.....	»	300
13	Punte o chiodi	»	150
14	Viterie e bullonerie	»	50
15	Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi	»	30
16	Legname per costruzione e da lavoro	mc.	5.000
17	Legna da ardere	Tonn.	20.000
18	Carbone vegetale	»	500
19	Benzina	»	10.000
20	Acqua ragia	»	10
21	Petrolio	»	600
22	Gasolio	»	10.000
23	Lubrificanti	»	400

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

Numero pro- gressivo	P R O D O T T O	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	2.400
2	Cacao	»	90
3	Burro di cacao	»	50
4	Spiriti	Ha.	2.600
5	Olii e grassi per usi industriali (di lino, di pesce, di cocco, di palma, di palmisti, ecc.)	Tonn.	500
6	Ghisa in pani	»	500
7	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di ac- ciaio anche zincate; piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato.....	»	4.000
8	Rame	»	30
9	Bronzo e leghe varie	»	50
10	Filo di rame nudo o rivestito	»	10
11	Guarniture per carde	»	5
12	Punte per pettinatrici di cotone o di fiocco	»	0,1
13	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	mc.	25.000
14	Acqua ragia	Tonn.	110
15	Unti da carro e per macchine	»	10
16	Colofonia	»	50
17	Olio di resina	»	100
18	Gomma lacca	»	2
19	Perossido di sodio	»	15
20	Albumina	»	5
21	Coloranti minerali	»	100
22	Coloranti chimici	»	45
23	Inchiostri tipografici	»	2,3
24	Vernici isolanti	»	0,6
25	Colle, comprese quelle sintetiche	»	200
26	Carta e cartoni	»	10.000
27	Cellophan	»	20
28	Fecola di patate	»	600
29	Manicotti di gomma o di materiale sintetico	»	4
30	Tubi di cartone per filatura	»	50
31	Tubetti di acciaio per macchine per tingere	»	0,4
32	Solfato di magnesio	»	20
33	Anelli per filatoi e torcitoi	»	2
34	Maglie e lamelle quadre e quadri per telai	»	1,8
35	Acciai stampati e forgiati greggi	»	40
36	Olii combustibili diversi da quelli speciali, densi.....	»	80.000